

IT
E-001769/2024
Risposta di Michael McGrath
a nome della Commissione europea
(6.1.2025)

I cittadini non italiani dell'Unione che risiedono in Italia conformemente alle condizioni della direttiva sulla libera circolazione¹ godono di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nell'ambito di applicazione dei trattati dell'UE. Ciò vale anche per i lavoratori mobili dell'UE, che beneficiano in aggiunta delle norme specifiche previste dal regolamento (UE) n. 492/2011². Vantaggi quali i contributi per la mobilità sostenibile destinati a persone fisiche possono essere classificati come vantaggi sociali per i lavoratori mobili dell'UE che beneficiano di pari trattamento a norma del suddetto regolamento³.

L'*acquis* dell'UE in materia di migrazione legale stabilisce inoltre che i cittadini di paesi terzi cui si applicano le direttive pertinenti godono di pari trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro⁴, anche per quanto riguarda beni e servizi ai sensi di tali direttive, come il vantaggio in questione.

Il principio di non discriminazione in base alla nazionalità vieta non solo le discriminazioni dirette, ma anche le misure indirettamente discriminatorie in quanto, per loro stessa natura, tendono ad incidere più sui cittadini dell'UE e di paesi terzi che sui cittadini dello Stato ospitante e, di conseguenza, rischiano di essere sfavorevoli in modo particolare ai primi.

Una discriminazione indiretta può risultare tuttavia giustificata se è fondata su considerazioni oggettive indipendenti dalla nazionalità e proporzionata all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale. Come dichiarato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, "è legittimo per lo Stato membro ospitante assicurarsi dell'esistenza di un collegamento reale tra il richiedente di una prestazione e detto Stato"⁵. Per i lavoratori dell'UE il collegamento

¹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

² Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione.

³ Articolo 7, paragrafo 2.

⁴ Cfr. in particolare: la direttiva sui soggiornanti di lungo periodo (articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44); la direttiva sul permesso unico (articolo 12, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1); la direttiva "Carta blu UE" (articolo 16, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio, GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1); la direttiva su studenti e ricercatori (articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione), GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21) e la direttiva sui trasferimenti intra-societari (articolo 18, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari, GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1).

⁵ C-75/11, *Commissione/Austria*, ECLI:EU:C:2012:605, punto 59.

reale è in linea di principio accertato dal fatto stesso che hanno intrapreso un'attività lavorativa in uno Stato membro ospitante.

Infine, i cittadini italiani residenti in Italia non rientrano di norma nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE in materia di libera circolazione.